

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2579**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2003**

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  
materia di Agenzia del demanio e di Agenzia del territorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione dell'esame, dello schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha emesso il proprio parere favorevole, espressamente condizionandolo alla «inderogabile necessità di trasformare l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio in enti pubblici economici entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini d'entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati». Una valutazione positiva circa il riconoscimento della natura di ente pubblico economico per entrambe le Agenzie del demanio e del territorio era stato, inoltre, già espresso dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato e dalla Commissione finanze della Camera.

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa aveva, infatti, preliminarmente rilevato che «tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato. ... L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere trasformata in ente pubblico economico esclusivamente nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi - in particolare quelli relativi al catasto - dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ...».

Nel recepire il suddetto parere, la Presidenza dei Consiglio dei ministri ha inserito

la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico nel decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ritenendo opportuna un'ulteriore riflessione per ciò che concerne l'Agenzia del territorio.

Con il presente disegno di legge si mira a mutuare quanto già previsto per l'Agenzia del demanio, anche in termini di attuazione operativa, dal suddetto decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 per ottimizzare le potenzialità di sviluppo e di efficienza dei servizi e degli obiettivi propri dell'Agenzia del territorio (servizi catastali di competenza, conservatorie dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare, servizi estimativi anche per il mercato), prevenendo il rischio di una progressiva «calcificazione» dei modelli di funzionamento, potenzialmente irreversibile oltre una certa soglia.

La natura e la tipologia dei servizi erogati ed erogabili (in particolare l'ampliamento dei servizi da offrire sul mercato) appaiono coerenti con un provvedimento di qualificazione come ente pubblico economico, avendo al riguardo precipuo rilievo la possibilità di ipotizzare per l'ente di svolgere le proprie attività conseguendo ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi. Tale forma giuridica è anzi auspicabile sia sotto il profilo del superamento dei limiti del modello organizzativo attuale (caratterizzato da rigidità gestionale, e da scarsa flessibilità nella gestione delle risorse), sia sotto il profilo del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, mediante la creazione di un modello di finanziamento direttamente responsabilizzante.

L'evoluzione della natura giuridica costituisce dunque l'opportunità per il superamento delle rigidità tuttora presenti, più specificatamente, per il raggiungimento del-

l'equilibrio economico-finanziario e la definizione di un assetto organizzativo-gestionale, coerente con le logiche di mercato, in grado di indurre significative positività:

a) possibilità di fuoriuscire – per le dotazioni finanziarie – dalla logica dei «trasferimenti» che si è dimostrata molto penalizzante per l'Agenzia del territorio. Per converso, la gestione può tendere ad una maggiore razionalizzazione economica, se supportata dalla progressiva crescita di ricavi correlabili con la prestazione di servizi innovativi sul mercato, sostenuti dalle risorse – umane e finanziarie – «liberate» dai recuperi di efficienza;

b) il riconoscimento all'Agenzia del territorio della qualifica di ente pubblico economico agevola i percorsi finalizzati all'acquisizione dei ricavi per attività catastali, ove di competenza, ed ipotecarie che, attualmente incassati dallo Stato sotto forma di «diritti erariali» (circa 300 milioni di euro), costituiscono il corrispettivo di servizi forniti ai cittadini, e dovrebbero più appropriatamente restare nella disponibilità dell'ente pubblico economico. In un contesto di maggiore autonomia e responsabilità, ai detti ricavi si, aggiungerebbero quelli per «contratti di servizio», con lo Stato e gli enti locali, per le prestazioni «istituzionali» agli stessi for-

nite, assicurando il mantenimento delle banche dati funzionali alla fiscalità, nonché quelli connessi ai servizi estimativi offerti sul mercato e ad altri servizi innovativi;

c) un incremento significativo dell'efficienza gestionale, raggiungibile – in particolare – attraverso la possibilità di avviare iniziative volte al conseguimento di equilibrio economico e redditività per tutte le attività, in essere e innovative; la maggiore velocità e qualità nei processi decisionali e amministrativi; la migliore valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e, conseguentemente, la maggiore produttività e motivazione delle stesse; la possibilità di realizzare più costruttive relazioni sindacali, in un contesto di responsabile autonomia.

Il riconoscimento della natura di ente pubblico economico per l'Agenzia del territorio, sulla base di quanto illustrato, appare infine rientrare in un più generale processo di trasformazione degli enti pubblici, a suo tempo promosso dall'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: «è ente pubblico economico» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Agenzia del territorio sono enti pubblici economici»;

b) all'articolo 64, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Si applicano per l'Agenzia del territorio le norme di cui ai all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173»;

c) all'articolo 66, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le Agenzie del demanio e del territorio sono regolate, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private».